

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 dicembre 2019, n. 902

Modifica della Deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 3 febbraio 2015. Disciplina dei tirocini per persone straniere residenti all'estero. Adeguamento alle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta regionale n. 533 del 9 agosto 2017 come modificata dalla Deliberazione n. 576 del 2 agosto 2019.

OGGETTO: Modifica della Deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 3 febbraio 2015. Disciplina dei tirocini per persone straniere residenti all'estero. Adeguamento alle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta regionale n. 533 del 9 agosto 2017 come modificata dalla Deliberazione n. 576 del 2 agosto 2019.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, e Nuovi Diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio Universitario, Politiche per la Ricostruzione

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
- la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e s.m.i.;
- il decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co, 1180;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione” e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2007, n. 968 “Revoca DGR 21/11/2002 n. 1510 e DGR 20/12/2002 n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio” e successive modifiche ed integrazioni;
- Il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento”;

- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche e integrazioni “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” ed in particolare l’art. 40, co. 9, lett. a) e co. 10, e l’art. 44 bis co. 5 e 6;
- la direttiva del Ministro dell’Interno 1 marzo 2000, recante la “Definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”;
- il decreto del Ministro del Lavoro 22 marzo 2006 “Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all’Unione europea”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14/02/2003, n. 30”;
- il decreto interministeriale 10 ottobre 2005 “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, co. 1, lett. i)”;
- la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2007 n. 92 “Criteri e modalità per la procedura di visto da parte della Regione Lazio dei progetti di tirocinio formativo e di orientamento rivolti a cittadini non appartenenti all’Unione europea residenti all’estero”;
- il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 30 ottobre 2007 “Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

- la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;
- la legge regionale 14 agosto 2019, n. 18 “Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR n. 151 del 13 marzo 2009”;
- la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4”;
- le linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero adottate il 5 agosto 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2015 n. 32 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, recante: “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”. Revoca DGR n. 92 del 20 febbraio 2007”;
- la determinazione dirigenziale 20 febbraio 2015 n. G01671 “deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2015 n. 32 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, recante: Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”. Revoca DGR n. 92 del 20 febbraio 2007. Individuazione Area referente delle attività. Approvazione modulistica relativa a domanda di apposizione del visto, convenzione e progetto formativo”;
- la deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2017, n. 533 “Recepimento e attuazione dell’Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini”;

- la deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 576 “Modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurricolari nella Regione Lazio in conformità all'”Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

CONSIDERATO che:

- la disciplina dei tirocini per le persone straniere residenti all'estero riportate nell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2015 n. 32 rinvia, per tutto quanto non espressamente previsto, alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2013 n. 199 relative alla materia dei tirocini formativi in generale di cui all'articolo 1, commi da 34 a 36 della L. n. 92/2012;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013 n. 199 è stata revocata con la deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2017 n. 533 che ha approvato una nuova disciplina in materia di tirocini, riportata nell'allegato A della medesima deliberazione;
- la deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2017 n. 533 è stata modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019 n. 576 che ha approvato un nuovo allegato A della DGR n. 533/2017, sostituendolo;

RITENUTO

- di adeguare la disciplina dei tirocini formativi di persone straniere residenti all'estero, prevedendo il rinvio, per tutti i casi non previsti, alle disposizioni contenute nella DGR n. 533/2017 come modificata dalla DGR n. 576/2019;

RITENUTO NECESSARIO, per quanto sopra esposto:

1. modificare la DGR 3 febbraio 2015 n. 32 adeguando alle disposizioni contenute nella DGR n. 533/2017 come modificata dalla DGR n. 576/2019 l'allegato A “Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero”;
2. stabilire che il presente atto, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, ha efficacia a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio, canale Lavoro (http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/);

3. stabilire che i tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima della data di cui al precedente punto 2 restano disciplinati dalla previgente disciplina approvata con DGR n. 32/2015 fino alla scadenza del progetto formativo individuale;

DATO ATTO che la Direzione regionale competente in materia di Lavoro provvederà alla predisposizione della nuova modulistica relativa alla domanda di apposizione del visto sul progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio, alla convenzione di tirocinio e al progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio;

VISTO l'allegato A "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero", come modificato e unito alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

D E L I B E R A

1. di modificare la DGR 3 febbraio 2015 n. 32 approvando l'allegato A "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero", come modificato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sostituisce interamente l'allegato A alla DGR n. 32/2015;
2. di stabilire che il presente atto, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, ha efficacia a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio, canale Lavoro (http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/);
3. di stabilire che i tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima della data di cui al precedente punto 2 restano disciplinati dalla DGR n. 32/2015 fino alla scadenza del progetto formativo individuale;

La Direzione regionale competente in materia di Lavoro provvederà alla predisposizione della nuova modulistica relativa alla domanda di apposizione del visto sul progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio, alla convenzione di tirocinio e al progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale www.regione.lazio.it canale Lavoro e sul B.U.R.L..

Allegato A**Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero.****1 Disposizioni generali**

1. Il presente atto si applica al tirocinio attivato nella Regione Lazio finalizzato al completamento di un percorso di formazione svolto all'estero a favore di una persona straniera residente nel suo paese di origine e, comunque, fuori dall'Unione europea ai sensi dell'art. 40, co. 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/1999 di attuazione dell'art. 27, co. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 286/1998.
2. Sono esclusi dal presente atto i tirocini da attivare a favore di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti all'Unione europea già regolarmente soggiornanti in Italia, a cui si applicano le disposizioni previste dalla DGR n. 533/2017 come modificata dalla DGR n. 576/2019.
3. Il tirocinio di cui al co. 1 non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

2 Durata

1. Il tirocinio ha una durata minima di tre mesi. La Regione si riserva di valutare comprovate e ragionevoli motivazioni che giustifichino una eventuale durata inferiore.
2. La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, comprese eventuali proroghe.
3. Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.

3 Soggetti promotori e soggetti ospitanti

1. Il tirocinio è promosso dai Centri per l'Impiego e dai soggetti indicati all'art. 4 dell'Allegato A della DGR n. 576/2019 qualora accreditati all'area funzionale VI ai sensi della determinazione della Direzione Lavoro n. G11651/2014.
2. Sono soggetti ospitanti: imprese, enti pubblici, fondazioni, associazioni e studi professionali presso cui viene realizzato il tirocinio.
3. La sede di realizzazione del tirocinio deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al co. 2 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa.
4. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni o Province autonome, la normativa di riferimento è quella della Regione o Provincia autonoma sede di attivazione del tirocinio.

5. In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità sia di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.

4 Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante

1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla DGR n. 533/2017 come modificata dalla DGR n. 576/2019, il soggetto ospitante fornisce al tirocinante idoneo vitto e alloggio, secondo la regolamentazione nazionale, nonché le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza.
2. Il soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare al competente ufficio della Regione Lazio il rilascio del visto d'ingresso o l'eventuale diniego della Rappresentanza diplomatica consolare, l'arrivo in Italia del tirocinante e il contestuale avvio dell'esperienza formativa, nonché l'esito del tirocinio al termine dello stesso.
3. Il soggetto promotore, entro sessanta giorni dal termine del tirocinio, in collaborazione con il soggetto ospitante presenta al competente ufficio della Regione Lazio una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.
4. Il soggetto promotore, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante, ha la responsabilità di informare il tirocinante all'estero dell'avvenuta apposizione del visto sul progetto di tirocinio, trasmettendogli la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto d'ingresso.
5. Al tirocinante è corrisposta un'indennità minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di euro 400,00 e le spese di vitto e alloggio di cui al precedente co. 1. L'indennità è a carico del soggetto ospitante ed è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.
6. Tali obblighi vanno espressamente previsti nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e nel progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio.
7. Il soggetto promotore è tenuto alla verifica di quanto riportato all'art. 5.

5 Requisiti di ammissibilità dei progetti formativi e professionalità promuovibili

1. Ai sensi dell'art. 27, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 286/1998 e dell'art. 40, co. 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/1999, a favore di persone straniere residenti all'estero possono venire attivati tirocini *funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale.*

2. La sussistenza del requisito di cui al co. 1 va accertata dalla Regione in sede di istruttoria. A tal fine, il progetto formativo individuale (PFI) indica il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia.
3. L'attestazione di frequenza all'estero, debitamente documentata e legalmente tradotta, di un corso di lingua italiana, può rappresentare un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il "*completamento di un percorso di formazione professionale*", da accertare tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che si vuole acquisire in Italia.

6 Moduli formativi obbligatori

1. Il progetto formativo individuale (PFI) deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante da svolgersi durante il periodo di tirocinio e che devono almeno essere finalizzate:
 - a) alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non posseduta;
 - b) all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.

7 Procedura per l'apposizione del visto regionale sul progetto formativo individuale (PFI)

1. I soggetti promotori devono inviare alla Regione Lazio – Direzione Regionale Lavoro la seguente documentazione relativa ai tirocini formativi da attivare:
 - a) convenzione di tirocinio;
 - b) progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio;
 - c) copia passaporto tirocinante in corso di validità e con scadenza di almeno tre mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno tre mesi);
 - d) titoli di studio del tirocinante e/o curriculum vitae;
 - e) certificato di lingua italiana (se posseduto);
 - f) copia documento d'identità del legale rappresentante e eventuale delegato del soggetto ospitante;
 - g) fotocopia visura camerale del soggetto ospitante;
 - h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del soggetto ospitante;
 - i) documentazione comprovante la formazione svolta nel paese di origine.
2. La richiesta di visto sul progetto formativo individuale (PFI), la convenzione di tirocinio e il progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio sono predisposti utilizzando la modulistica approvata con successivo atto dalla Direzione regionale competente in materia di Lavoro.

3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'ufficio regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente atto e provvede all'adozione di uno specifico atto amministrativo di apposizione del visto ovvero al suo diniego.
4. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'ufficio regionale competente richiede le necessarie integrazioni e fissa un termine congruo per la trasmissione delle stesse a pena di archiviazione della domanda. La richiesta di integrazioni sospende il termine di 60 giorni previsto per l'apposizione del visto.
5. Il termine di validità del visto apposto al progetto formativo individuale (PFI) ai fini della richiesta del visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica consolare competente è di sei mesi dal rilascio del visto stesso al soggetto promotore richiedente.
6. L'eventuale revoca del visto apposto al progetto formativo individuale (PFI) viene tempestivamente segnalata dall'ufficio regionale competente alla Rappresentanza diplomatica consolare di riferimento per impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, qualora la revoca del visto al progetto formativo individuale (PFI) sia anteriore al rilascio del visto di ingresso.
7. Nel caso in cui il provvedimento di revoca del visto apposto al progetto formativo individuale (PFI) sia successivo al rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, l'ufficio regionale competente provvede a dare tempestiva e formale informazione alla Rappresentanza diplomatica consolare di riferimento e ai competenti organi di vigilanza affinché questi possano provvedere agli adempimenti conseguenti di propria responsabilità.
8. La Regione può affidare ai propri enti strumentali lo svolgimento della fase istruttoria di cui al co. 4.

8 Comunicazioni sullo svolgimento del tirocinio

1. L'attivazione, la cessazione e la proroga del tirocinio sono soggette alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'art. 9-bis, co. 2, del D.L. n. 510/1996 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996, come modificato dalla L. n. 296/2006, art. 1, co. 1180.

9 Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. Ferme restando le competenze dello Stato e dei competenti organi ispettivi in materia di vigilanza e controllo, la Regione può sottoscrivere un protocollo di intesa con gli organi di vigilanza preposti per concordare le modalità attuative di tali controlli, utilizzando gli strumenti di cui alla

L.R. n. 16/2007 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare” ed al regolamento regionale di attuazione e integrazione del 14 maggio 2008, n. 7”.

2. La Regione promuove misure finalizzate ad evitare l’abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali.
3. Per favorire i controlli e le verifiche di competenza delle Rappresentanze diplomatiche consolari all’estero, la Regione rende direttamente disponibile a tali Rappresentanze l’atto regionale con cui viene vistato il progetto formativo individuale (PFI) e la documentazione allegata all’atto stesso, anche tramite eventuali sistemi informatici appositamente predisposti.
4. L’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al D.Lgs. n. 124/2004 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30” del mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 4 relative agli obblighi del soggetto ospitante da parte dello stesso comporta la sospensione della possibilità di attivare tirocini.
5. La sospensione, di cui al co. 4 ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall’accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.
6. La sospensione, di cui al co. 4 è altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al D.Lgs. n. 124/2004 emerga il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 4 relative al soggetto promotore.

10 Sistema di monitoraggio

1. La Regione si impegna a promuovere il monitoraggio del tirocinio per persone straniere residenti all’estero ai fini della programmazione triennale dei contingenti d’ingresso.

11 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, ivi compresi limiti numerici, si rinvia alle disposizioni contenute nella DGR n. 533/2017 come modificata dalla DGR n. 576/2019.